



REPUBBLICA ITALIANA

252/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Antonietta Bussi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di responsabilità, iscritto al n. **60154** del ruolo generale, proposto da **PALUMBO Luigi**, nato a Lungro (CS) il 9.10.1949 (c.f. PMLLGU49R09E745H), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Antonio Genise (*angeloantonio.genise@avvocatirossano.legalmail.it*), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo digitale, **appellante principale**,

contro

- il **Procuratore regionale della Corte dei conti per la Calabria**,
- il **Procuratore Generale della Corte dei conti**,

nonchè nei confronti di

- **SCARPELLI Gianfranco**, nato a Cosenza il 14.9.1956 (c.f. SCRGFR56P14D086N), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Spataro (*avv.giovannispataro@pec.giuffre.it*), unitamente al quale è

elettivamente domiciliato presso il suindicato domicilio digitale, **appellante incidentale**,

- **LAURICELLA Giovanni**, nato a Palermo il 22.8.1953 (c.f. LRCGNN53M22G273B), contumace,

avverso e per la riforma

della sentenza n. 92/2022 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, pubblicata in data 21.4.2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza dell'11.10.2024, il relatore, l'avv. Genise, anche su delega dell'avv. Spataro, e il P.M., nella persona del V.P.G. Sabrina D'Alesio.

Svolgimento del processo

Con contrapposti appelli, ritualmente e tempestivamente proposti, Palumbo Luigi e Scarpelli Gianfranco impugnano l'epigrafata sentenza con la quale gli stessi sono stati condannati, unitamente al Lauricella, al pagamento dell'importo complessivo di € 3.514,00, in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Cosenza, a titolo di risarcimento dei danni erariali cagionati al predetto ente in conseguenza dei maggiori esborsi affrontati per liquidare i compensi ai commissari *ad acta*, nominati a seguito dell'inottemperanza dell'Azienda ad alcuni giudicati civili e amministrativi da eseguirsi e concernenti pretese avanzate da taluni creditori aziendali, oltre accessori.

All'uopo, gli appellanti reiterano, sotto forma di doglianza, le argomentazioni difensive rimaste disattese in prime cure, concernenti:

- la prescrizione dell'azione risarcitoria, dovendo il *dies a quo* del

relativo termine individuarsi, al più tardi, nella liquidazione dei compensi suddetti e non nell'effettivo esborso effettuato dall'amministrazione danneggiata;

- l'insussistenza di una condotta omissiva antiggiuridica e gravemente colposa, avendo costoro trasmesso tempestivamente, all'ufficio legale aziendale – il cui dirigente (il Lauricella) avrebbe poi dovuto curarne l'esatta esecuzione - le sentenze ottemperande e null'altro compito, neanche di vigilanza, dovendo ulteriormente svolgere, in relazione all'organizzazione interna dell'ente.

Concludono, pertanto, entrambi i prevenuti per la riforma della decisione impugnata e il conseguente rigetto dell'azione pubblica risarcitoria proposta dal requirente, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.

Il difensore dell'appellato Lauricella, pur non costituendosi, ha fatto pervenire in segreteria della Sezione certificato di morte del proprio assistito, avvenuta in data 10.11.2023.

Ha presentato conclusioni scritte la Procura Generale, instando inizialmente per la sola declaratoria di interruzione del processo, ex art. 108 c.g.c., per morte di una delle parti.

All'esito della prima udienza di trattazione della causa, avvenuta in data 23.2.2024, nella quale il P.M. ha insistito nelle sue conclusioni in rito, cui si è opposto il difensore del Palumbo, è stata pronunciata ordinanza a verbale con la quale, il giudizio è stato rinviato alla data dell'11.10.2024, ex art. 196 c.g.c., constatata l'assenza del difensore dell'appellante Scarpelli.

Alla successiva udienza, il P.M. ha chiesto che venga dichiarata, ai sensi dell'art. 108, sesto comma, c.g.c., l'estinzione del processo con riferimento alla posizione del prevenuto Lauricella, in ragione della sua morte e dell'assenza dei presupposti per far luogo alla trasmissione del debito risarcitorio nei confronti dei suoi eredi. Ancora, nel merito, ha concluso per l'adesione ai gravami di controparte, per difetto dell'elemento soggettivo in capo a costoro.

Il difensore degli appellanti, alla luce delle richieste del requirente si è riportato brevemente alle proprie difese, insistendo per l'accoglimento degli appelli.

Motivi della decisione

Pregiudizialmente, in rito, l'appello principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 184 c.g.c. Sempre in rito, tenuto conto delle conclusioni rassegnate in udienza dal P.M., va dichiarata l'estinzione del giudizio con riferimento all'appellato Lauricella, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108, sesto comma, c.g.c.

Nel merito, gli appelli vanno accolti.

Ai fini motivazionali, tenuto conto delle conformi richieste delle parti private appellanti e di quella pubblica appellata, ritiene il Collegio che possa vieppiù farsi *breviter* rimando, ex art. 17, primo comma, disp. att. c.g.c., alle (peraltro pienamente condivisibili) argomentazioni difensive sviluppate dai prevenuti nei rispettivi appelli, con riferimento all'assenza di una colpevole condotta omissiva antiggiuridica in capo a costoro, anche sotto il profilo della *culpa in vigilando*, (cfr. pagg. 5 e ss., appello principale, e 7 e ss., appello incidentale).

Invero, come lealmente ammesso dallo stesso rappresentante della pubblica accusa in udienza – che, va detto, ha bene interpretato il proprio ruolo (non già di patrono dell'amministrazione danneggiata, bensì) di organo preposto alla tutela oggettiva degli interessi pubblici finanziari (e, come tale, tenuto anche ad acquisire elementi a discolta degli inquisiti: cfr. art. 55, primo comma, c.g.c.) – gli odierni appellanti, trasmettendo al competente ufficio legale aziendale i pronunciamenti giudiziali da eseguirsi, hanno compiutamente assolto ai propri doveri d'ufficio.

Ciò risulta, del resto, *per tabulas* – come, peraltro, acclarato dallo stesso primo giudice (e, per la verità, dato per presupposto anche dal requirente nell'atto di citazione) – mentre emerge, parimenti, al contrario, la competenza dell'Area legale dell'ASP Cosenza, in base agli atti di organizzazione interna dell'ente, a dar corso alle predette sentenze, senza necessità di ulteriori attività esecutive o provvedimentali da parte dei due direttori generali succedutisi nel tempo.

Nè poteva pretendersi da costoro un onere di vigilanza sull'operato del predetto ufficio legale, considerando la complessa attività gestoria di un ente di importanti dimensioni quale l'ASP di Cosenza.

Ciò tenuto conto:

a) dei compiti squisitamente macro-organizzativi e macro-gestionali, di stampo pianificatorio e programmatico, attribuiti al direttore generale (o di chi ne ha assunto il ruolo in via

suppletiva), dalla legge (art. 3, comma 1 quater, d.lgs. n. 502/1992) e dall'atto aziendale (artt. 9 e 20);

b) della esclusiva responsabilità dirigenziale intestata al responsabile degli affari legali (il Lauricella) alla stregua della medesima normativa.

In ogni caso, tale ipotetica negligenza omissiva non sarebbe stata gravemente censurabile, ponendosi, al più, nel perimetro della colpa *lieve*, non perseguibile in questa sede (cfr., C. conti, Sez. App. Sicilia., n. 144/2021, sub par. n. 4).

Non risulta, d'altro canto, coerente con l'impostazione accusatoria l'individuazione di una concorrente responsabilità omissiva *in vigilando* da parte dei due appellanti, escludendosi, però, al contempo, quella del direttore amministrativo dell'ente, pur avendo costui certamente maggior "vicinanza gestoria" con le pratiche rimaste inevase rispetto al direttore generale (cfr. art. 3 d.lgs. n. 502/92 e art. 15, terzo comma, l.r.c. n. 11/2004).

Rimane, infine, assorbito il preliminare motivo di gravame riguardante la prescrizione, comunque infondato alla luce delle condivisibili argomentazioni del giudice di prime cure (il *dies a quo* va individuato, ex art. 1, comma 2, l. n. 20/94, nell'effettivo pagamento e non nella determina di liquidazione delle somme che rappresentano il danno erariale).

Alla definitiva assoluzione degli appellanti consegue, ex art. 31 c.g.c., il rimborso delle spese di difesa, nella misura liquidata in dispositivo, con oneri a carico dell'ASP di Cosenza. Nulla per quelle di

giudizio, stante la natura di parte in senso solo formale della parte pubblica appellata e soccombente.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, previa riunione, sugli appelli iscritti al n. **60154** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara l'estinzione del giudizio con riferimento all'appellato Lauricella, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108, sesto comma, c.g.c., accoglie gli appelli e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta dal P.M. nei riguardi dei sigg. Palumbo e Scarpelli, come sopra meglio generalizzati.

Condanna l'ASP di Cosenza, al pagamento delle spese di difesa in favore degli appellanti, liquidandole in complessivi € 1.200,00, ciascuno, oltre oneri fiscali e previdenziali e spese generali, con distrazione di quelle relative allo Scarpelli all'avv. Spataro, dichiaratosi antistatario.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11.10.2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Aurelio Laino

F.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 11/12/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi